

COMUNE DI PARONA

Comunità



Europea



Provincia di Pavia

Regione



Lombardia

Protocollo n. 5968 del 21/09/2021

ORDINANZA N° 10/2021

Oggetto: Ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'art. 191 D.Lgs. 152/2006 per la tutela della salute pubblica e dell'ambiente, al fine di assicurare il regolare espletamento dei servizi di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani. Costituzione temporanea di area per conferimento rifiuti.

IL SINDACO

PREMESSO che il Comune è socio della società C.L.I.R. S.P.A. che fino al 30/06/2021 ha espletato il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti urbani ed assimilati sul territorio comunale;

RISCONTRATO che il Comune di Parona ha deciso di appaltare i servizi prima effettuati dal C.L.I.R. a nuova società in quanto nel corso del mese di Giugno 2021 la società C.L.I.R. ha inviato una serie di comunicazioni, con le quali annunciava di non riuscire più a garantire via via l'effettuazione dei servizi di cui sopra, principalmente a causa della grave situazione economica in cui versa;

CONSIDERATO che il servizio di igiene ambientale è un servizio pubblico essenziale e deve esserne pertanto garantita la continuità al fine di scongiurare danni a carico della comunità e pregiudizio all'ambiente e alla salute pubblica;

ATTESO che a far data dal 05/07/2021 i servizi prima affidati al C.L.I.R. sono stati dal Comune di Parona affidati alla società RIMECO s.c., incaricata a seguito delle carenze del C.L.I.R. al fine di ripristinare i servizi di igiene ambientale sul territorio, per il periodo transitorio di un anno, e precisamente fino al 30/06/2022;

CONSIDERATO che la piazzola ecologica del comune di Parona è stata autorizzata all'interno dell'area di proprietà del C.L.I.R. e che viste le attuate vicissitudini societarie la stessa risulta chiusa e per questo i cittadini di Parona che abbiano necessità di conferire rifiuti ingombranti (divani, materassi, mobili, etc) non trovano più a Parona un posto idoneo dove poterli conferire;

CONSIDERATO che risulta essenziale al fine di non creare gravi disagi sia economici che ambientali alla collettività che si provveda a risolvere quanto prima la problematica di cui sopra;

RISCONTRATO che ex art. 191, comma 1 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. *"qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente (...) il Sindaco può emettere (...) ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali norme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello della salute e dell'ambiente"*;

VISTI:

- l'art. 191 D.Lgs. 152/2006;

- il R.D. n. 1265/1934 (Testo Unico Leggi Sanitarie);
- in deroga invece all'art. 63 D.Lgs. 50/2006;

ordina

l'apertura temporanea (fino al 31/12/2021), nei giorni di martedì pomeriggio e di sabato mattina dell'area di proprietà comunale sita in Via della Scocchellina da adibirsi temporaneamente ad area per il conferimento di rifiuti solidi urbani, nella quale l'attuale società incaricata del recupero e smaltimento rifiuti, ovvero la Rimeco S.C. è autorizzata a posizionare un solo cassone scarrabile in cui i cittadini potranno conferire solamente i propri rifiuti urbani ingombranti (mobili, materassi, etc) che verranno successivamente ritirati e smaltiti a cura della società incaricata secondo la normativa in vigore, precisando che tutte le altre tipologie di rifiuti non dovranno e non potranno essere conferite e per le quali l'Amministrazione Comunale provvederà a trovare altre soluzioni alternative di smaltimento in fase di definizione;

dispone

la comunicazione della presente alla società Rimeco S.C. di Vercelli e la comunicazione della stessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Transizione Ecologica, al Ministro della Salute, al Ministro dello Sviluppo Economico, al Presidente della Regione Lombardia ed al Prefetto della Provincia di Pavia.

Avverso tale ordinanza è ammesso il ricorso al Prefetto della Provincia di Pavia entro 30 giorni dalla notificazione, oppure entro 60 giorni al T.A.R. Lombardia, con le modalità previste dalla legge, oppure alternativamente il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

IL SINDACO
Dott. Marco LORENA

